



## **TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione  
internazionale*

*e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Riunito in camera di consiglio e composto dai giudici

Dott. Laura Tragni	Presidente
Dott. Pietro Caccialanza	Giudice
Dott. Elena Masetti Zannini	Giudice rel.

ha emesso il seguente

### **DECRETO**

Ex art. 35 bis comma 13 decreto legislativo n. 25/2008 (e successive modifiche) sull'istanza di sospensione degli effetti del decreto decisorio emesso da questa sezione specializzata il giorno 27.11.2019 proposta da \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Mauro;

Il Collegio,  
sentito il relatore;

### **OSSERVA**

Quanto segue.

Con istanza depositata il 28.8.2020 parte ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rigetto.

Il decreto di assegnazione dei termini per eventuali controdeduzioni è stato regolarmente comunicato e nel

termine di cui all'art. 35 bis comma 13 la parte resistente non ha depositato nota difensiva.

Ai sensi dell'art. 35 *bis* comma 13 “*Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione*”.

Osserva il Tribunale che a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano è stato chiarito (con ordinanza resa dalla Prima Sezione della Corte di Giustizia, nella causa C-422/18 in data 27 settembre 2018) che non è contrario al diritto dell'Unione e neppure all'art. 47 della Carta il fatto che l'ordinamento italiano non preveda, per i gradi di impugnazione successivi al primo, che il deposito del ricorso provochi la sospensione automatica degli effetti del diniego.

A tale scopo è necessario che, come in effetti previsto dal legislatore italiano, sia consentito all'interessato adire un giudice per la valutazione della necessità di sospensione caso per caso.

Ritiene il Collegio che un'interpretazione conforme ai precetti costituzionali ed ai principi sovranazionali di effettività ed equivalenza porti a ritenere che “*fondati motivi*” possano essere aspetti legati ad un esame sommario della possibile fondatezza del ricorso (in modo da consentire, ad esempio, la valutazione di questioni processuali già deliberate dalla Suprema Corte) o, ancora, questioni relative alla prospettazione di nuove e ulteriori circostanze suscettibili di autonoma valutazione, sotto il profilo della irreparabilità del

danno derivante dalla esecutività del decreto della cui impugnazione si discute.

La valutazione dei “fondati motivi”, come indicato poco sopra, appare pertanto molto ampia e, nella parte in cui consente di valutare non solo la fondatezza dei motivi, ma anche l’irreparabilità del pregiudizio, deve ritenersi conforme ai principi sopra richiamati.

Anche solo l’allegazione di elementi relativi al requisito del *periculum*, pertanto, può giustificare l’accoglimento della proposta istanza di sospensiva.

Nell’esame del *periculum* non può prescindersi dalla considerazione della eccezionale emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da virus COVID-19 e dalle eccezionali misure adottate dal Governo per contrastarla.

Tali misure trovano fondamento negli articoli 17 e 32 primo comma della Costituzione italiana. La prima norma consente limitazioni alle libertà di circolazione e soggiorno per “*motivi di sanità e sicurezza*”; la seconda sancisce “*la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività*”.

Al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia il Governo, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Con successivi DPCM, esso ha imposto progressive stringenti limitazioni al movimento delle persone a tutela della salute individuale e collettiva. Nella riunione del 29 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, in

conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Al fine di tutelare il personale sanitario operante degli ospedali e le persone ivi degenti ed assicurare una razionale organizzazione delle cure, sempre a tutela della salute individuale e collettiva, l’Istituto Superiore della Sanità (ISS), in collaborazione con lo *European Centre for Disease Control* e il Ministero della Salute, ha inoltre diffuso, il 9 marzo 2020, prescrizioni per le persone che presentino sintomi della malattia. Le istruzioni dell’ISS prevedono che la persona con sintomi: debba restare in casa e consultare il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica; non debba accedere al pronto soccorso per evitare di contagiare altre persone; possa essere avviato ad un test sulla presenza del virus solo quando il medico di famiglia lo ritenga necessario.

Nel caso all’attenzione del Tribunale, il rigetto della sospensione comporterebbe la revoca in capo al richiedente del permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo; tale revoca determinerebbe l’impossibilità di osservanza delle prescrizioni dell’Istituto Superiore della Sanità a tutela della salute individuale e collettiva perché la revoca del permesso di soggiorno precluderebbe l’accesso del richiedente al servizio sanitario nazionale e alle cure del medico di famiglia.

L’articolo 34 del Testo unico sull’immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) che regola l’ “*Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale*” (S.S.N.) stabilisce, al comma 1, che: “*Hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena*

*uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: (...) b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza”.*

La circolare del 24 marzo 2000 n. 5 del Ministero della Sanità, intitolata *“Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”*, chiarisce che, ai sensi dell'articolo 34 del T.U. sull'immigrazione, sono destinatari della iscrizione obbligatoria al S.S.N. *“tutti gli stranieri che, in relazione alle disposizioni che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto il permesso stesso o ne abbiano chiesto il rinnovo per i seguenti motivi: (...) 6) richiesta di asilo (...); l'iscrizione obbligatoria riguarda coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario. Rientra in questa fattispecie la tutela del periodo che va dalla richiesta all'emanazione del provvedimento, incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, e viene documentata mediante esibizione della ricevuta di presentazione dell'istanza alle autorità di polizia”*. La circolare chiarisce ulteriormente che *“in presenza di tali requisiti e presupposti non soltanto si deve provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al S.S.N. ma altresì ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie*

*necessarie” e che si debba, invece, “procedere alla cancellazione contestualmente alla scadenza o alla revoca del permesso di soggiorno”.*

La tutela sanitaria degli stranieri cui sia, appunto, revocato il permesso di soggiorno è invece regolata dal successivo articolo 35 del Testo unico sull'immigrazione che, al comma 3, stabilisce quanto segue: *“Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: (...) e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.”.*

La già menzionata circolare del 24 marzo 2000 n. 5 chiarisce poi che *“In ordine alla tipologia di prestazioni previste dal terzo comma dell'art. 35 del testo unico (...) per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).”*

La normativa citata conferma dunque che la revoca del permesso di soggiorno, con cancellazione dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, consentirebbe al ricorrente di

rivolgersi solo a cure “ospedaliere”, urgenti o essenziali, e gli precluderebbe invece di obbedire alle prescrizioni dell’Istituto Superiore di Sanità, rivolgendosi al medico di famiglia per l’avvio delle procedure di monitoraggio e verifica della malattia al di fuori del circuito ospedaliero, con conseguente incremento del rischio per la salute individuale e collettiva che le suddette misure mirano invece a prevenire.

Gli elementi sopra considerati inducono il Collegio a ritenere che l’eccezionale situazione di pandemia renda concreto ed attuale un pregiudizio grave ed irreparabile per la salute individuale e collettiva per il caso di rigetto dell’istanza di sospensione e conducano inevitabilmente all’accoglimento della stessa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale

**SOSPENDE**

l’efficacia esecutiva del decreto decisorio emesso il giorno 8.8.2020 dalla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del Tribunale di Milano.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.9.2020.

Il Presidente

Dott.ssa Laura Tragni